

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XLVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

<b>INDICE</b>		
	PAG.	
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	578	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	578	
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Tozzi CONDIVI: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (451) . . . . .	578	
PRESIDENTE . . . . .	578	
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>		
Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste: (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1435) . . . . .	578	
PRESIDENTE . . . . .	578	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. (1680) . . . . .	578	
PRESIDENTE . . . . .	578	
		PAG.
		<b>Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>
		CERVONE ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. (460) . . . . .
		580
		PRESIDENTE . . . . .
		580
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .
		580
		RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .
		580
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>
		Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato. (1786) . . . . .
		580
		PRESIDENTE . . . . .
		580, 581
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i> . . . . .
		581
		<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>
		DE MICHIELI VITTURI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (1112) . . . . .
		581
		PRESIDENTE . . . . .
		581, 582, 583, 584
		GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .
		582, 583, 584
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .
		582, 583, 584
		DE MICHIELI VITTURI . . . . .
		583, 584
		NATALI . . . . .
		583
		FALETRA . . . . .
		583
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		584

**La seduta comincia alle 9,50.**

LONGONI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mitterdorfer.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Tripodi è sostituito per la seduta odierna dal deputato De Michieli Vitturi.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (441).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16 e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 ».

Nella precedente seduta abbiamo rinviato l'esame di questa proposta di legge, in attesa di conoscere i risultati di un incontro per la riconsiderazione del parere negativo della V Commissione. Non abbiamo ancora la risposta, né si poteva attendere che in pochi giorni un problema di questo genere venisse risolto.

Quindi la proposta di legge rimane all'ordine del giorno, ma la discussione viene rinviata ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1435).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inclusione della Banca centrale di credito popolare « Centrobanca », con sede in Milano, tra gli istituti abilitati a compiere operazioni di

credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste ».

Di questo provvedimento sono io stesso relatore, ma sono in attesa di comunicazioni che il Ministero del tesoro si è riservato di farmi avere.

Ritengo che l'8 o il 9 febbraio, quando avremo la relazione del Ministro del bilancio sulla politica del credito e del risparmio, sarà trattata anche questa materia. Quindi la discussione del provvedimento deve essere rinviata.

**Discussione del disegno di legge: Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (1680).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ».

Questo disegno di legge, di cui io stesso sono relatore, è stato subordinato alla emissione del parere da parte della V Commissione Bilancio. I termini sono largamente scaduti: è scaduto anche il termine di una prima proroga, nonché quello di una seconda proroga. La seconda proroga era stata chiesta dalla V Commissione con la consueta formula: « in attesa di esprimere il parere ». Senonché, una volta accordata da noi, come era doveroso, la seconda proroga, la Commissione Bilancio il 22 gennaio ha chiesto alla Presidenza della Camera che il provvedimento le venisse assegnato in sede primaria, rivendicando con ciò la propria competenza. Il 23 gennaio la Presidenza della Camera ha respinto la richiesta. Mi pare perciò che oggi — essendo trascorso ogni termine — siamo in grado tranquillamente di procedere all'esame del provvedimento.

I colleghi sanno che fin dal 1947 il nostro paese è entrato a far parte del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Si tratta di due organismi che furono concepiti nelle riunioni di Bretton Woods. Le quote di partecipazione italiana ai due istituti furono allora determinate nella somma di 180 milioni di dollari per ciascuno di essi. Naturalmente non si poteva pretendere che il nostro paese versasse allora l'intera quota e, come per altri paesi, fu disposto che alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo venisse versata soltanto una parte, che attualmente è del 20 per cento, pari a

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

36 milioni di dollari. Anche in riferimento al Fondo monetario internazionale il versamento in oro fu limitato ad una aliquota, che è ancora del 25 per cento.

Nella sessione tenuta a New Delhi nell'ottobre 1958 dal Consiglio dei governatori del Fondo e della Banca internazionale, fu deciso di procedere ad un aumento generale delle quote di partecipazione di tutti gli Stati, e l'aumento fu fissato per l'Italia al 50 per cento della quota originaria per il Fondo monetario internazionale, passata così da 180 a 270 milioni di dollari, e al raddoppio della quota di partecipazione al fondo della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, che sale conseguentemente da 180 a 360 milioni di dollari.

Le ragioni di questo aumento sono evidenti. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sta ampliando notevolmente le sue prestazioni in tutto il mondo, compreso il nostro paese. Lo stesso si può dire che avviene per il Fondo monetario internazionale, anche se i suoi interventi sull'area europea si sono notevolmente ridotti.

Il Governo a suo tempo presentò un disegno di legge per dare esecuzione agli accordi di Bretton Woods, che divenne la legge 23 marzo 1947, n. 132 col titolo: « Partecipazione dell'Italia agli accordi firmati a Bretton Woods per la costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ».

Quali quote dei suddetti ampliamenti di fondi l'Italia dovrà versare non appena approvato e divenuto legge il disegno di legge in esame? Lo dice chiaramente la relazione che accompagna il disegno di legge: versamento integrale, quanto prima, della nuova quota per il Fondo monetario internazionale, nonché della residua parte della prima quota, mentre per la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo non vi sarà alcun immediato versamento; vi è la riserva di farlo in caso di necessità ai sensi della sezione quinta dell'articolo 2 del suo statuto.

Dopo questa breve illustrazione generale, penso di dare rapidamente dei ragguagli sui singoli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si autorizza il Governo italiano a dare esecuzione agli aumenti delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che ho testè detto.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro del tesoro ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia per i versa-

menti delle quote di partecipazione italiana ai detti istituti internazionali. Evidentemente l'Ufficio italiano dei cambi, depositario di tutta la nostra valuta, deve essere autorizzato ad erogarne una parte per l'obbligazione che sarà eseguita subito, con le necessarie garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti effettuati o da effettuarsi, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.

Con l'articolo 3 si consente che il Ministro del tesoro possa, in quanto occorra, emettere in corrispondenza delle quote suddette, certificati di credito infruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo. Si tratta di una disposizione che è stata inserita nella legge di approvazione del bilancio preventivo dello Stato.

Gli articoli 4 e 5 sono normali articoli di regolamento dei rapporti che sorgono in seguito alle autorizzazioni che la legge conferisce.

Quali vantaggi ha tratto il nostro paese da questi due organismi? La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ha sinora con diverse operazioni, accordato mutui, in gran parte destinati al Mezzogiorno, per 260 milioni di dollari, contro una messa a disposizione effettiva, sinora, di 36 milioni di dollari. Pertanto l'operazione è stata largamente attiva per il nostro paese e ai fini valutari è da sperare che il rilancio, per così dire, che la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo otterrà da questo incremento dei suoi fondi, potrà portare alla possibilità per il nostro paese di contrarre altri mutui e quindi di dare alla nostra economia nuovo incremento di disponibilità.

Per quanto ha riferimento al Fondo monetario internazionale, la sua utilità è dimostrata dal fatto che oggi il nostro paese ha una valuta forte, una valuta che — ne sono convinto — anche nel caso di una ripresa maggiore delle nostre importazioni potrà fronteggiare ogni richiesta, ivi comprese quelle dovute alla sua negoziabilità multilaterale.

A me pare quindi che anche il fatto che la nostra valuta sia passata all'attuale posizione ci deve convincere ad essere presenti con un titolo maggiore nel Fondo monetario.

Per queste modeste considerazioni e restando a disposizione dei colleghi per quanto si riferisce alla discussione mi permetto di concludere con l'invito alla Commissione di approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sarà deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo è stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

(È approvato).

## ART. 2.

Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132, ed alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.

(È approvato).

## ART. 3.

In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente articolo 2, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito infruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due organizzazioni internazionali.

(È approvato).

## ART. 4.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

(È approvato).

## ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 (460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone, Codacci Pisanelli, Castelli e Simonacci: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi permetto di chiedere alla Commissione un breve rinvio della discussione di questa proposta di legge perché sono in attesa di conoscere taluni elementi che mi dovrebbero essere forniti dagli onorevoli proponenti.

RESTIVO, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad accedere alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario. Però, onorevole Tesauro, le rinnovo la mia viva preghiera perché ella faccia tutto il possibile per discutere al più presto questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Tenuto conto della richiesta dell'onorevole Sottosegretario e della dichiarazione del relatore, se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito di rinviare brevemente la discussione di questo provvedimento.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonchè alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato (1786).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925,

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

n. 463, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato ».

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.**  
Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di regolarizzare, adeguandoli alle norme di cui agli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908 e successive modificazioni, fino alla più recente legge del 10 dicembre 1953, n. 937, la stipulazione dei contratti per la vendita dei beni demaniali entro i limiti ordinari previsti dagli articoli 10 e 12 della legge da me citata.

Come è noto, la normale forma di stipulazione di contratti del genere da parte dello Stato è quella dell'asta pubblica. Tuttavia, per ragioni di speditezza e anche perché non sempre tale forma, specie al giorno d'oggi, è in grado di offrire sufficienti garanzie di scelta nell'interesse dello Stato (e anche per altri motivi relativi al problema dell'adeguamento monetario) vengono previste altre forme di stipulazione contrattuale, quale la licitazione privata, l'appalto, il concorso (in modo particolare la trattativa privata).

Gli articoli 10 e 12 della legge già citata e successivamente modificata con le norme della legge emanata nel 1953 cui sopra ho fatto cenno, hanno elevato di sessanta volte il limite ordinario stabilito dai più volte citati articoli 10 e 12. Ma questa elevazione si è rivelata insufficiente sia per quanto riguarda l'adeguamento in termini monetari, sia per quanto riguarda le moderne esigenze di snellezza e speditezza con cui si cerca di caratterizzare al giorno d'oggi l'attività amministrativa dello Stato.

È forse opportuno rilevare, a testimonianza dell'accuratezza con cui è stato preparato questo disegno di legge, che è stato mantenuto il limite massimo di 4 milioni e 500 mila lire, al di là del quale la legge sulla contabilità generale dello Stato stabilisce di sentire il parere del Consiglio di Stato.

Tutto ciò premesso, il relatore ritiene di invitare la Commissione ad approvare senz'altro il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo, quindi, all'esame dell'articolo unico:

Gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificati con il decreto-legge

luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406 e con la legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono sostituiti dai seguenti:

**Art. 10.** — L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione è autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.

Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovrà essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto ».

**Art. 12.** — « L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere a trattativa privata, ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

È altresì autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000.

È infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovrà essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000 ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Micheli Vitturi ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1112).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Micheli Vitturi, Almirante, Cruciani, Grilli Antonio, Romualdi,

Geffer Wondrich, Manco e Gonella Giuseppe: « Modifica dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1954 n. 72, sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Comunico che la quinta Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole su questo provvedimento, con le seguenti osservazioni: « La Commissione, ravvisando la fondatezza dei criteri che hanno ispirato la proposta di legge, esprime parere favorevole formulando peraltro le seguenti condizioni: 1°) che sia determinato espressamente con eventuale articolo aggiuntivo l'onere finanziario conseguente al provvedimento in oggetto; 2°) che i relativi mezzi di copertura siano reperiti nell'ambito dello stanziamento consolidato dallo stato di previsione del Ministero della difesa a carico di capitoli concernenti oneri di servizi ».

L'onorevole Giglia ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIGLIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ebbi a dire in occasione della richiesta di affidare alla nostra Commissione in sede legislativa anziché in quella referente, la proposta di legge sottoposta oggi al nostro esame, trattasi di una sistemazione, o per meglio dire di un atto di giustizia relativo ad un errore commesso a suo tempo nella elaborazione e redazione dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1954, n. 72. In detta legge venne previsto che per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria di sicurezza nazionale, si sarebbero erogate, per così dire, tre forme di compenso: 1°) trattamento di pensione per coloro che avevano compiuto 20 anni di servizio; 2°) indennità *una tantum* per coloro che non erano riusciti a raggiungere i 20 anni di servizio; 3°) una indennità per i graduati e i militari di truppa.

Venne richiesta però una particolare garanzia per i sottufficiali, ai quali per avere diritto alla pensione o al trattamento di liquidazione *una tantum* era richiesta l'iscrizione all'opera di previdenza della sezione per almeno un periodo di 3 anni. Accadde che taluni di questi sottufficiali che erano stati promossi da poco tempo e in ogni caso da meno di tre anni, si trovarono nella impossibilità di usufruire della prevista provvidenza. Poiché per questi casi specifici la legge non prevedeva nulla, questi sottufficiali non hanno avuto la possibilità di percepire l'indennità, né come militari o graduati, né come sottufficiali.

Come ognuno vede, onorevoli colleghi, si tratta di una palese ingiustizia dovuta proba-

bilmente alla ignoranza della esistenza di casi del genere. Questa proposta di legge mira perciò ad eliminare questa ingiustizia, proponendo di concedere anche a costoro il trattamento previsto per i militari e graduati, secondo il piano di riequilibrio di cui alla legge già citata del 1954, anche se non sono stati iscritti per tre anni all'opera di previdenza, di cui ho detto prima.

La Commissione Bilancio, come ci ha riferito il nostro Presidente, ha espresso parere favorevole ma ha richiesto che la spesa relativa venisse accertata. Su questo punto desidero attirare l'attenzione della nostra Commissione perché l'accertamento della spesa mi sembra alquanto difficile, nessuno essendo in grado in questo momento di conoscere il numero delle domande che saranno per essere presentate dagli interessati. Tuttavia ho il dovere di precisare che il Ministero della difesa, al quale mi sono rivolto per avere talune indicazioni al riguardo, ha fatto sapere che la spesa relativa potrebbe convenientemente essere imputata al capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il corrente esercizio finanziario. È questo un capitolo che riguarda le pensioni e il trattamento di quiescenza per i dipendenti della disciolta milizia volontaria.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, il relatore esprime parere favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso non esprimere la mia meraviglia sulla opinione espressa dal Ministero della difesa circa la possibilità di iscrivere sul capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero, l'importo relativo agli oneri di cui trattasi in questa proposta di legge. Bisogna, infatti, tener conto che ai fini di una copertura effettiva della spesa i capitoli da considerare non possono essere quelli relativi agli oneri di servizio.

PRESIDENTE. Effettivamente, il capitolo n. 14 cui ha fatto riferimento l'onorevole Giglia si riferisce ad un capitolo di spesa fissa e obbligatoria nel quale qualsiasi carenza di stanziamento deve essere automaticamente coperta. È vero che per fare ciò, nel caso in cui l'ipotesi si verifichi, si può attingere ad un apposito fondo sia pure con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica da convertire successivamente in legge, ma un sistema di questo genere ci porrebbe in un certo imbarazzo perché presupporrebbe aprioristicamente la possibilità di avere a disposi-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

zione la somma occorrente da prelevare dal fondo cui ho fatto cenno.

GIGLIA, *Relatore*. Tutto questo è esatto, però ci veniamo a trovare, in un certo senso, in un vicolo cieco poiché come ho detto, è impossibile determinare adesso la spesa occorrente. Poiché come risulta anche da notizie che mi sono pervenute, i casi di cui a questa proposta di legge non sono numerosi, se l'onorevole Sottosegretario fosse in grado, in considerazione di questa particolarissima situazione, di derogare alle sollevate eccezioni di copertura, penso farebbe cosa molto opportuna.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dispiace di non poter aderire a questa richiesta. Non vi posso aderire, oltretutto, per una ragione che ebbi a prospettare a suo tempo alla Commissione difesa, in seno alla quale discutendosi un certo provvedimento, ebbi a dire che una volta operatasi anche una sola apertura della maglia, si verrebbe a creare un precedente molto pericoloso.

Nel sollevare questa questione peraltro ho il dovere di precisare che il Governo non è contrario all'approvazione del provvedimento, ma ritiene assolutamente indispensabile indicare l'ammontare, sia pure in via presuntiva, dell'onere, evitando di riferirci in partenza ad una copertura impropria.

Ripeto che si tratta di una materia di estrema delicatezza perché in questa legislatura abbiamo visto restituire per mancanza di copertura un testo legislativo approvato dai due rami del Parlamento. Non vorrei quindi una ripetizione di questa situazione.

DE MICHELI VITTURI. Faccio presente che la spesa ammonterebbe a tre milioni in tutto, che sarebbero largamente compensati dall'atto di giustizia che verrebbe a sanare una dimenticanza del Legislatore. Infatti nella discussione della legge 20 marzo 1954, n. 72 ci si dimenticò, nella stesura degli articoli, che vi era una categoria di persone che non potevano essere liquidate come sottufficiali in quanto non avevano maturato i tre anni di iscrizione alla sezione assegni vitalizi dell'Opera, mentre non potevano essere liquidati come militari di truppa in quanto nel frattempo erano stati promossi sottufficiali.

In sostanza si tratta dei militari promossi sottufficiali nel 1941 e il cui numero, dopo l'eliminazione per cause belliche o naturali di questi anni, è notevolmente ridotto tanto che si è calcolato che tre milioni-tre milioni e mezzo basterebbero.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole De Michieli che qui non si fa una

discussione sul merito, ma sulla forma. Sul merito il Relatore si è dichiarato pienamente d'accordo, ma qui siamo di fronte ad una questione tecnica di copertura e ad un richiamo sia pure di forma della Commissione Bilancio; richiamo al quale detta Commissione ha avuto la cortesia di non dare un carattere tassativo ma che tale tassatività conserva nella sostanza.

DE MICHELI VITTURI. Mi consenta, signor Presidente, di richiamare l'attenzione su di un precedente abbastanza recente, quello dell'approvazione dell'aumento delle indennità di esame, dal 1956, per i professori membri di commissioni. Ora, questi insegnanti non hanno ancora ricevuto nulla — e c'è una mia interrogazione in proposito al Ministro della pubblica istruzione — e si attende di far fronte a questa nuova spesa con i fondi che si potranno risparmiare sullo stesso capitolo presso i Provveditorati agli studi.

Penso che se gli insegnanti attendono, possano attendere anche i sottufficiali della Milizia, una volta approvata la legge!

NATALI. Non entro nel merito della proposta di legge, perché concordiamo con le conclusioni dell'onorevole Relatore.

Il problema che intendo sottolineare è questo: non è la prima volta che ci troviamo di fronte a provvedimenti di legge che importano aumenti del carico delle spese; ma molto raramente ci siano trovati di fronte a provvedimenti di legge i quali non citassero la fonte di copertura; e mi pare che la tesi prevalente nella nostra Commissione sia quella che la copertura non deve essere indicata dalla Commissione, bensì dal proponente — Governo o membro del Parlamento — del provvedimento. Spetterà alla Commissione invece il compito di accertare l'esatta rispondenza di questa possibilità di copertura.

Ritengo quindi che la Commissione non debba soffermarsi sulle possibilità teoriche di copertura di provvedimenti di legge ma debba ad un certo punto portare il suo esame sulle indicazioni che vengono fatte sulla copertura stessa. E mi pare che anche questa sia l'idea dell'onorevole rappresentante del Governo.

FALETRA. Vorrei fare un'osservazione, che mi viene suggerita dalle informazioni dell'onorevole collega proponente e che mi fa risalire ad un problema più generale, quello dei consuntivi. È opportuno — e credo che ne faremo oggetto di una proposta di legge — che il Parlamento venga informato minutamente e costantemente dello stato della spesa da parte della Ragioneria dello Stato; altri-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1960

menti non riusciremo mai a capire se le somme stanziare siano state spese o no e come vengano spese le « economie » che di tanto in tanto si realizzano, come nel caso di quelle dei Provveditorati agli Studi citate, dall'onorevole De Michieli!

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quello che a me consta, il Ministro della pubblica istruzione non ha violato la legge; anzi la risposta del Ministro dovrebbe essere di un tenore diverso da quello riferito. È veramente strano che un Parlamento non dia anche la dimostrazione, una prova delle sue affermazioni a carico di un Ministro; tanto più che il Ministro della pubblica istruzione, che porta una buona esperienza del Ministero del tesoro, ha fatto riferimento alla copertura già determinata dalla legge e quindi alla possibilità di utilizzare determinati fondi. Quindi il Ministro non avrebbe fatto alcuna operazione illegale.

DE MICHELI VITTURI. Io non ho detto che il Ministro abbia fatto una operazione illegale: ho detto che non ci sono state integrazioni dal 1956, malgrado l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Le considerazioni espresse dall'onorevole collega Natali sono esatte e corrispondono alla linea di condotta della nostra Commissione, che altrimenti lavorerebbe con un criterio molto discutibile.

GIGLIA, *Relatore*. Propongo un rinvio della discussione per accertare da quale capitolo di spesa possano essere tratti i fondi necessari per coprire il nuovo onere previsto da questa proposta di legge.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Secondo informazioni della Ragioneria, il Ministero della difesa — che è in grado di valutare le possibilità di copertura — potrebbe interessarsene. Il Governo è d'accordo per il rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio fatta dal Relatore e sulla quale il Governo si è dichiarato d'accordo.

(È approvata):

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca

Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo » (1680):

Presenti . . . . .	37
Votanti . . . . .	27
Astenuti . . . . .	10
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

« Modificazioni alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, al decreto-legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alla legge 2 ottobre 1940, n. 1406, nonché alla legge 10 dicembre 1953, n. 936, riguardanti la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato ». (1786).

Presenti votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, De Michieli Vitturi, Faletta, Giglia, Landi, Longoni, Malfatti, Marotta Michele, Martinelli, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Servello, Tantalo, Trebbi, Vicentini, Zugno.

Si sono astenuti per il disegno di legge n. 1680:

Audisio, Bigi, Calasso, Faletta, Monasterio, Montanari Silvano, Nicoletto, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

È in congedo:

Mitterdorfer.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO